

## IL SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO PER GLI ALIMENTI E I MANGIMI (RASFF)



### Cos'è il Sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi?

Il **Sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi** (*Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF*), la cui base legale è il [reg. CE 178/2002 \(art.50\)](#), è una rete che consente il rapido ed efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione nei casi in cui si rilevi un **rischio** diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Questo scambio di informazioni aiuta gli attori della sicurezza alimentare europea ad agire più rapidamente e in maniera coordinata per affrontare e risolvere tali rischi.

1

Con l'entrata in vigore del [reg. CE 16/2011](#), sono state introdotte alcune novità riguardo l'estensione del campo di applicazione del concetto di "rischio".

Di conseguenza, il termine "**rischio**" deve infatti intendersi:

- sia come un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti, ai materiali a contatto con gli alimenti o ai mangimi (a norma del Reg. CE 178/2002),
- sia come grave rischio per la salute umana, la salute animale o l'ambiente dovuto ai mangimi (a norma del Reg. CE 183/2005).

Quando un membro del RASFF entra in possesso di qualsiasi informazione a proposito di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, è tenuto a notificarlo immediatamente alla Commissione Europea tramite il RASFF. In particolare, gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione quanto segue:

- a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana;
- b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido;
- c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea (*rejection*) a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana.

La Commissione trasmette immediatamente tale notifica a tutti i membri della rete.

Fanno parte della rete del RASFF:

- l'Unione europea, tramite la Commissione europea e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
- l'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

e, attraverso i rispettivi organi deputati, i seguenti Stati:


- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

2



Ogni Stato membro deve designare e comunicare alla Commissione un punto di contatto nazionale, e garantire la disponibilità di un funzionario di turno (24 ore al giorno, 7 giorni su 7) per le comunicazioni d'emergenza. In Italia il **punto di contatto nazionale** è il **Ministero della Salute** (Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione) che interagisce con il punto di contatto regionale (Competente servizio medico e/o veterinario della Regione) il quale interagisce a sua volta con il punto di contatto locale (Competente servizio medico e/o veterinario dell'ASL). Anche la Commissione ha a sua volta un punto di contatto, il quale tiene aggiornati l'elenco dei contatti e i modelli da utilizzare per le notifiche, oltre a verificare la correttezza, la completezza e la fondatezza delle notifiche.

Ogni settimana la Commissione pubblica in rete una **sintesi di tutte le notifiche del RASFF** (allarme, informazione e respingimento alla frontiera) ed annualmente pubblica una **relazione** sulle notifiche trasmesse attraverso la rete.

## Rappresentazione schematica del flusso di informazioni del RASFF



3

	<p><b>Le notifiche di allarme (<i>alert notifications</i>)</b> vengono trasmesse quando un alimento o un mangime, che rappresentano un rischio per la salute, si trovano in commercio e richiedono un'azione rapida. Il membro della rete che identifica il problema ed adotta misure rilevanti (es. ritiro del prodotto) notifica l'allerta. L'obiettivo della notifica è trasmettere ai membri della rete le informazioni per verificare se il prodotto in questione è sul loro mercato, in modo che possano adottare anche loro le misure necessarie.</p>
	<p><b>Le notifiche di informazione (<i>information notifications</i>)</b> vengono utilizzate quando viene identificato un rischio relativo ad un alimento o a un mangime presente sul mercato, ma gli altri membri della rete non devono adottare azioni rapide. Questo perché il prodotto non ha raggiunto o non è ancora presente sul loro mercato o perché la natura del rischio non richiede un'azione rapida.</p>

	<p><b>La notifica di respingimento alla frontiera (<i>border rejection</i>)</b> concerne alimenti e mangimi importati che sono stati analizzati e, a causa di un rischio per la salute, respinti da un'Autorità competente ad un posto di frontiera dell'Unione Europea. La notifica viene spedita a tutti i posti d'ispezione frontaliere (PIF) e ai punti di entrata designati per rafforzare i controlli ed assicurare che i prodotti respinti non vengano reintrodotti nell'Unione Europea attraverso un altro punto della frontiera.</p>
	<p><b>La notifica "news" (<i>News</i>)</b> concerne qualsiasi tipo di informazione relativa alla sicurezza di alimenti e mangimi che non è stata comunicata come notifica di allarme, informazione o respingimento alla frontiera, ma che viene giudicata interessante per le Autorità di controllo di alimenti e mangimi negli Stati Membri. Le notifiche di notizie possono derivare da informazioni dei media o essere inoltrate da colleghi di Autorità competenti di Paesi Terzi, delegazioni europee o organizzazioni internazionali, previa verifica degli Stati membri coinvolti.</p>

## Approfondimento sulla tipologia di notifiche del RASFF

Per consentire ai membri della rete di gestire le notifiche in modo efficace, il reg. CE 16/2011 le classifica in due tipi:

- **Notifica ORIGINALE:** si intende una notifica di allarme, una notifica di informazione o una notifica di respingimento alla frontiera.
- **Notifica di FOLLOW-UP:** si intende una notifica contenente informazioni supplementari rispetto alla notifica originale. Deve essere trasmessa, senza ritardi ingiustificati, dal punto di contatto della Commissione a tutti i membri della rete (**entro 24 ore se si tratta di notifiche di allarme**).

4

Le notifiche ORIGINALI si distinguono in tre categorie:

- **Notifica di ALLARME (*alert notifications*):** si tratta della notifica di un rischio riscontrato sul mercato e che richiede o potrebbe richiedere un'azione rapida in un altro paese membro. Deve essere trasmessa e gestita in via prioritaria dal membro della rete al punto di contatto della Commissione (**entro 48 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del rischio**). La notifica deve comprendere tutte le informazioni rilevanti e disponibili sul rischio e sul prodotto a rischio, ai fini di un pronto intervento. Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di allarme a tutti i membri della rete **entro 24 ore dal ricevimento delle medesime**, previa verifica della notifica.
- **Notifica di INFORMAZIONE (*information notifications*):** si tratta della notifica di un rischio che non richiede un'azione rapida in un altro paese membro. I membri della rete devono inviare questo tipo di notifica, senza ingiustificati ritardi, al punto di contatto della Commissione, che a sua volta provvederà, previa verifica, a trasmetterla rapidamente a tutti i membri della rete. Questa notifica può essere di due tipi:

- a) **Notifica di informazione per follow-up** (*information notification for follow-up*): si intende una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in un altro paese membro;
- b) **Notifica di informazione per attenzione** (*information notification for attention*): si intende una notifica di informazione relativa a un prodotto che:
  - i) è presente solo nel paese membro notificante oppure
  - ii) non è stato immesso sul mercato oppure
  - iii) non è più sul mercato.
- **Notifica di RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA** (*border rejection*): si tratta della notifica di respingimento alla frontiera di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana. I membri della rete inviano questo tipo di notifica, senza ritardi ingiustificati, al punto di contatto della Commissione, che a sua volta la trasmette rapidamente ai posti d'ispezione frontalieri (PIF) e ai punti di entrata designati (Reg.CE n. 882/2004, Reg.CE n. 669/2009).

Esistono anche le **NEWS**: qualsiasi informazione correlata alla sicurezza di prodotti alimentari o mangimi che non sia stata comunicata come allerta o notifica informativa, ma che viene ritenuta di interesse per le attività di controllo, viene trasmessa ai membri del RASFF sotto questa categoria.

È possibile accedere al database del RASFF tramite l'apposito [sito](http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm)  
([http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff\\_portal\\_database\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm))

5

Link utili:

- [Sito del RASFF](http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm) ([http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm))
- [Sito del Ministero della Salute](http://www.salute.gov.it/) (<http://www.salute.gov.it/>)

